

29 LUG. 2019



Ministero

per i beni e le attività culturali

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER IL COMUNE DI VENEZIA E LAGUNA
GRUPPO TECNICO

Alla Direzione Generale Archeologia
Belle Arti e Paesaggio

Servizio V – Tutela del Paesaggio
mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it

Servizio II – Scavi e Tutela del Patrimonio
Archeologico
mbac-dg-abap.servizio2@mailcert.beniculturali.it

Servizio III – Tutela del Patrimonio storico,
artistico e architettonico
mbac-dg-abap.servizio3@mailcert.beniculturali.it

E p.c.

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare
dgsalvanguardia.ambientale@pec.minambiente.it

Prot. N° 12130 29 LUG. 2019
Class. 31.19.08/1.8

OGGETTO: PROCEDURA V.A.S. - Valutazione Ambientale Strategica relativa al Programma Nazionale di controllo dell'Inquinamento Atmosferico
Comunicazione di avvio della consultazione ai sensi degli artt. 13, comma 1, del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. - Fase di consultazione preliminare (fase si scoping) dei Soggetti con Competenze Ambientali (SCA)

Con riferimento alla VAS relativa al *Programma Nazionale di Controllo dell'Inquinamento Atmosferico*, facendo seguito alla richiesta del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, questa Soprintendenza ha esaminato il *Rapporto preliminare-documento di Scoping*.

Vista la nota del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, ns. prot. n. 17826 del 28/06/2019.

Considerato che la normativa vigente prevede che, per determinate fattispecie di piani, ovvero di programmi, l'assoggettamento a VAS sia subordinato all'esito positivo della verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 s.m.i e all'*Allegato 1*, esaminato il rapporto preliminare, questa Soprintendenza, in base alle proprie competenze territoriali e in ottemperanza alla Circolari n. 5 e n.6 del 19 marzo 2010 della Direzione Generale PBAAC e alla Circolare n.26 del 15 maggio 2012 del Segretariato regionale per il Veneto, già Direzione Regionale del Veneto, formula le seguenti valutazioni e osservazioni.

Il livello attuale di approfondimento del *Programma Nazionale di Controllo dell'Inquinamento Atmosferico*, riconducibile alla fase preliminare di scoping, non consente una valutazione puntuale degli impatti sul patrimonio culturale, sul paesaggio e sul patrimonio archeologico presenti nel territorio di competenza di questa Soprintendenza.

Risulta carente l'individuazione del quadro delle tutele e delle peculiarità del territorio tutelato di questa Soprintendenza, dal 1987 iscritto nella Lista del Patrimonio Mondiale UNESCO, e della sua vulnerabilità, in particolare per quanto riguarda l'ambito lagunare di Venezia; il Programma in questione dovrà approfondire quindi le possibili interferenze in rapporto con i beni culturali e con il paesaggio, in particolare relativamente alle aree tutelate per legge ex art.142 e ai beni paesaggistici ex art.136 del D.Lgs. n.42/2004, evidenziando le potenziali criticità e tenendo conto degli strumenti di pianificazione paesaggistica attualmente vigenti ed in particolare il PALAV (Piano d'Area della fauna e dell'area Veneziana) e il Piano Paesaggistico in fase di elaborazione.

Si rinvia pertanto al reperimento di dati specifici, ed in particolare:

- al quadro dei vincoli, sia di tipo diretto che indiretto, di natura monumentale, paesaggistico, archeologico, storico-artistico di Venezia e della gronda lagunare, consultabili sulla piattaforma GIS (<http://venezia.gis.beniculturali.it/vincoli/scrivania-vincoli>) o su SITAP (www.sitap.beniculturali.it);
- alla verifica del Piano d'Area della Laguna e dell'area Veneziana (PALAV) e della *Legge Speciale*, in vigore dal 1973, contemplante una nutrita serie di norme vincolanti per la la Salvaguardia di Venezia nel tentativo di avviare una radicale azione di disinquinamento e risanamento della Laguna.

Inoltre, si evidenzia quanto segue:

Il *Programma Nazionale di Controllo dell'Inquinamento Atmosferico* individua tra le strategie ritenute prioritarie, il potenziamento dell'utilizzo di fonti di energia alternativa, ed in particolare del fotovoltaico: non risulta, dalla documentazione presentata, che siano sufficientemente documentati gli effetti sui beni culturali e il paesaggio, rispetto ad un uso estensivo del fotovoltaico sull'edificato. Si fa presente che sono già vigenti importanti limitazioni sull'installazione di detti impianti nella Città Antica di Venezia ed estuario.

Il Programma in oggetto individua nei trasporti su strada una tra le principali cause dell'inquinamento atmosferico; considerata la specificità di Venezia e dei mezzi di collegamento a motore, sia pubblici che privati, esclusivamente di tipo marittimo, si ritiene che non siano stati sufficientemente valutati e verificati gli effetti inquinanti derivati da prodotti combustibili nel settore dei trasporti marittimi, né gli eventuali effetti conseguenti all'applicazione del Programma in esame;.

Per quanto riguarda gli effetti dell'inquinamento sul patrimonio monumentale e sui materiali da costruzione dell'edilizia storica tradizionale, si ritiene che gli indicatori presi in considerazione non siano sufficienti a determinare gli effetti che le misure di riduzione possono avere sulla conservazione e tutela del costruito.

Per quanto riguarda la tutela archeologica, si osserva che l'attuale livello di approfondimento non permette di valutare più nel dettaglio eventuali effetti sul patrimonio archeologico, attività che potrà essere svolta dagli Uffici competenti solo laddove siano specificati gli interventi che prevedano scavi e una loro pur generica ubicazione topografica. Per quanto riguarda i lavori sottoposti al Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 50/2016), è in ogni caso opportuno richiamare quanto previsto dalla normativa vigente sulla verifica preventiva dell'interesse archeologico, ai sensi dell'art. 25 dello stesso Codice: i progetti di fattibilità devono essere corredati di uno specifico documento di valutazione archeologia preventiva, redatto da un professionista archeologo iscritto agli elenchi di cui al D.M. 60/2009, contenente tutti gli elementi conoscitivi esito di analisi dei dati di archivio, bibliografici, di ricognizioni sul terreno, della lettura della geomorfologia del territorio, nonché, per le opere a rete, della foto interpretazione. Il documento è necessario per valutare preventivamente l'interesse archeologico dell'area su cui ricadrà l'intervento, anche dove non esistano già, o non siano in corso, provvedimenti di tutela ex art. 13, D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., o altri specifici provvedimenti di tutela previsti dalla legge.

IL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA
(*arch. Ilaria Cavaggioni*)

IL SOPRINTENDENTE
(*arch. Emanuela Carpani*)

